



schema

**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

CONVENZIONE N. _____ DEL _____

**CONVENZIONE D.LGS. N. 117 DEL 03/07/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) CON
..... PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' A SUPPORTO DEL PERSONALE
DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE .**

Tra:

a) Ispettore Capo nato a residente in
....., il quale interviene in quest'atto in qualità di Responsabile del V
Settore/Comandante di P.L. del Comune di Giardini Naxos, in nome, per conto ed interesse del Comune
stesso, con sede in Piazza Abate Cacciola - C.F. n. 00343940839, di seguito denominato Comune;

e

b)seguito denominata anche Organizzazione di Volontariato/Associazione di
Promozione sociale

Richiamati:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" e s.m.i.;
- il Codice civile;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale n. 22 del 07/06/1994;

Premesso che:

- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni possano firmare la convenzione, sono:
 - l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
 - il possesso dei diritti civili e politici;
 - non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
 - possesso di “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Vista l'istanza presentata dalla suddetta associazione prot. gen. n. del;

Vista la determina di v settore n. del

Vista la determina di v settore n. del

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 –Premesse

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e destinatari del servizio

In forza della determina n. del , il Comune si avvale dell'attività dell' e, quindi, incarica la stessa per lo svolgimento delle attività di controllo dei varchi/ accessi alla ztl istituita nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Tysandros, nonché dello svolgimento di attività di informazioni nei confronti dell'utenza per un migliore utilizzo della ztl.

Articolo 3 – Finalità

1. Il Comune si avvale dell'attività dell' , ai fini del supporto al personale del Comando di P.L.. per espletare le attività di controllo dei varchi / accessi alla ztl nel Lungomare Schisò, Lungomare Naxos e Tysandros. È esclusa ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente convenzione.

Articolo 4 – Servizio

(articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)

Il Servizio di collaborazione riguarderà i servizi di seguito specificati e si articolerà su prestazioni predisposte dal Comando di P.L., sulla base delle necessità operative.

1. Attività di informazione nei confronti dei cittadini sulle corrette modalità per poter usufruire della ztl;
2. attività di controllo dei varchi/ accessi alla ztl .

L'Organizzazione o l'Associazione di volontariato mette a disposizione n. ___ volontari che saranno impiegati per n. ___ giorni, come di seguito specificato:

Al personale del Comando di P.L. spetta il controllo sull'attività svolta dai volontari, adottando gli opportuni provvedimenti per migliorare l'attività oggetto del presente avviso.

I volontari incaricati sono tenuti a collaborare nell'ambito delle direttive del Comando di P.L. con gli appartenenti al medesimo.

I Responsabili dei gruppi di volontariato che avranno contatti con il Comando di P.M. per ricevere le relative disposizioni, dovranno fornire i recapiti telefonici cellulari dei volontari per i necessari contatti.

In caso di indisponibilità del volontario a recarsi in servizio, sarà cura dell'organizzazione predisporre la sua sostituzione, dandone comunicazione al Comando di P.L.

L'Amministrazione Comunale è esente da ogni responsabilità per fatti od omissioni commessi dai volontari dell'associazione, assumendo quest'ultima ogni onere e responsabilità sul comportamento e sull'operato degli stessi consociati.

Le attività svolte dai volontari non costituiscono e non potranno qualificarsi come “rapporto di lavoro” fra l'Amministrazione Comunale di Giardini Naxos e i volontari impegnati nell'attività di supporto.

L'organizzazione di volontariato risponderà in proprio, per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.

L'organizzazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire: l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione.

L'organizzazione provvederà, inoltre, a:

1. rispettare tutte le norme di sicurezza stradale;
 2. individuare per l'esecuzione delle attività, di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;
 3. garantirà il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs n.196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE n. 2016/679;
- il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
 - il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione;
 - la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
 - la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
 - la messa a disposizione di una e-mail dedicata alla quale il Comune provvederà ad inviare le comunicazioni per i servizi de quibus;
 - la messa a disposizione i n. _____ volontari che saranno utilizzati dall'ente per i servizi richiesti;
 - la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.

Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:

- la collaborazione per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- il riconoscimento all'Associazione del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi come riportato nel successivo articolo 6 – Contributi;

Articolo 5 -Contributo- spese rimborsabili

- L'articolo 17 del Codice del terzo settore prevede che “L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- E' previsto il rimborso da parte dell'Amministrazione delle spese sostenute per:
 - a. carburante secondo le tabelle ACI relative agli automezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi;
 - b. per eventuali pedaggi, parcheggi strisce blu;
 - c. per assicurazione volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente convenzione;
 - d. per i pasti e bevande dei volontari; .la somma stimata massima da rimborsare è pari ad € 8.995,00
Si procederà alla liquidazione del rimborso spese secondo quanto previsto dall'art.17 comma 4 del Dlgs 117/2017.

Articolo 6– Controlli

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio reso dall'Associazione.

Articolo 7 – Responsabilità

1. L'organizzazione di volontariato è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.
2. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da
3. La quota di oneri della suddetta polizza attribuibile al periodo dell'attività svolta per conto di questo Ente, oggetto della presente convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso della quota premio.
4. L'Associazione garantisce che i propri volontari osserveranno l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc.
5. A tal fine è vietata, da parte dell'Associazione e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto della presente convenzione.
6. L'Associazione assume il ruolo di “responsabile del trattamento” dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità. Ugualmente i singoli volontari impiegati nelle attività di cui alla presente convenzione assumono il ruolo di “incaricati del trattamento” dei dati e le connesse responsabilità. Essa dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del Codice della privacy (D.lgs. 196/2003),

anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

Articolo 8 – Risoluzione

1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente:
 - qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 - qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione;
 - qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza;
 - qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.
3. La risoluzione è subito efficace dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

Articolo 9 – Controversie

I rapporti tra Comune e l'organizzazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (articolo 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Foro di Messina.

Articolo 10 – Norma di rinvio

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune e l'associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 11 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Giardini Naxos
Il Comandante di P.L.

Per l'organizzazione di volontariato

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile le parti specificatamente approvano le
gli articoli della presente convenzione

Per il Comune di Giardini Naxos

Per l'Organizzazione di volontariato
